Circolare del 19/12/1984 n. 73 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

Decreto. Legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 1984, n.17, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Parte N. 4

Sintesi: In merito alle nuove disposizioni apportate dal dl 29 dicembree 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n.17, alla disciplina relativa ai produttori agricoli, la circolare in oggetto chiarisce alcuni problemi relativi alla disciplina di acquisizione di beni e servizi senza pagamento dell'imposta ed alle modalita' di utilizzazione del c.d. "plafond". In particolare essa stabilisce che: a) ai fini dell'utilizzazione del "plafond mobile", sull'ammontare delle esportazioni del tredicesimo mese vanno imputati, fino a concorrenza, gli acquisti e le importazioni senza pagamento dell'iva dei dodici mesi successivi; b) che le operazioni di cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 del dpr 633/72, danno luogo alla costituzione di plafonds separati e che le operazioni di cui all'art.72 del dpr 633/72 concorrono a formare il plafond di quello tra gli artt. 8, 8 bis e 9 nel cui ambito sono inquadrabili. Tuttavia, per i soggetti che esercitando un'unica attivita' svolgono operazioni che sono diversamente qualificabili ai fini della non assoggettabilita' a tributo a noroma degli artt. 8 e 8 bis gli importi di tali operazioni concorrono a formare un'unico plafond spendibile nello svolgimento della attivita' dell'impresa interessata con i criteri di cui al seconodo comma dell'art.8; c) che le cessioni all'esportazione si devono intendere effettuate anche quando i beni sono trasportati all'estero o comunque al di fuori del territorio doganale a cura o a nome dell'impresa assuntrice dei relativi obblighi, purche' vengano rispettati deternimati obblighi.

Testo:

F) Acquisti di beni e servizi senza applicazione d'imposta "plafond mobile"

L'art. 8 del decreto n. 633 al secondo comma consente ai soggetti che fanno cessioni all'esportazione di effettuare acquisti di beni e servizi e/o importazioni senza applicazione d'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente ovvero nei dodici mesi precedenti.

In relazione a tale norma, con circolare n. 12 del 9 aprile 1981, e' stato espresso l'avviso che, ai fini del computo del plafond rapportato ai dodici mesi precedenti (cosiddetto plafond mobile), decorso il primo dei mesi di utilizzo, per determinare il plafond disponibile nel mese successivo dovessero essere eliminati, con riguardo all'ammontare delle esportazioni, quello riferito alle esportazioni fatte nel tredicesimo mese precedente e, con riguardo alle utilizzazioni, quello degli acquisti senza Iva effettuati nel mese stesso, fino a concorrenza del relativo ammontare, e cosi' di seguito.

Tale metodo di calcolo del plafond disponibile mese per mese, se appare soddisfacente in presenza di un costante equilibrio tra acquisti ed esportazioni, puo' peraltro comportare - ove siano messe a raffronto solo le esportazioni del mese non piu' computabile con gli acquisti e le importazioni senza applicazione dell'Iva dello stesso mese - o una apparente eccedenza di utilizzo del beneficio di cui trattasi in quanto in un mese siano effettuati acquisti di beni e servizi senza Iva per un importo superiore a quello delle esportazioni fatte nel mese stesso, ovvero la perdita di una quota di plafond costituita dalle esportazioni fatte in un mese quando il suo ammontare superi l'importo delle importazioni e degli acquisti effettuati senza Iva nello stesso mese.

Per evitare tali inconvenienti si precisa che sull'ammontare delle esportazioni del tredicesimo mese vanno imputati fino a concorrenza, ai fini del calcolo del plafond disponibile, gli acquisti e le importazioni senza applicazione dell'Iva dei dodici mesi successivi.

In sostanza, ai fini della determinazione del plafond disponibile all'inizio di ciascun mese, da un canto l'ammontare delle esportazioni va calcolato al netto delle esportazioni del mese divenuto tredicesimo e, dall'altro, l'ammontare delle utilizzazioni effettuate va depurato dell'importo riferito alle esportazioni del predetto tredicesimo mese, non piu' computabile, e cio' a concorrenza di tale ultimo importo. E' evidente, infatti, che l'ammontare delle esportazioni del mese divenuto tredicesimo si espunge correttamente dal calcolo escludendo correlativamente anche l'ammontare delle utilizzazioni che, fino a concorrenza del relativo importo, ne sono state fatte.

Cosi' suppongasi che per il mese di febbraio 1984 sia disponibile un plafond di 180, formatosi a seguito di esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti per i seguenti importi:

Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Genn.
15	10	20	15	10	20	15	10	20	15	10	20 -

che nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1984 siano state fatte esportazioni rispettivamente per 10, 20, 0, 50;
- che nel mese di febbraio 1984 sia stato utilizzato l'intero plafond disponibile di 180.
Nel successivo mese di marzo sara' disponibile un plafond di 10, in conseguenza del seguente calcolo:
(180 - 15 + 10) - (180 - 15) = 175 - 165 = 10 - che nel successivo mese di aprile sara' disponibile un plafond di 30 cosi' determinato:
(175 - 10 + 20) - (165 - 10) = 185 - 155 = 30 e, ipotizzando nel mese di aprile un utilizzo per 20:
- nel successivo mese di maggio sara' disponibile un plafond di 10, cosi' determinato:
(185 - 20 + 0) - (155 + 20 - 20) = 165 - 155 = 10;
- nel successivo mese di giugno sara' disponibile un plafond di 60, cosi' determinato:
(165 - 15 + 50) - (155 - 15) = 200 - 140 = 60, e cosi' di seguito.
G) Unicita' o pluralita' dei "plafonds" Come si e' gia' sopra ricordato, gli esportatori, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 8, secondo comma, del decreto n. 633, nonche' dal **D.L. 29 dicembre 1983, n. 746**, convertito nella **legge 27 febbraio 1984, n. 17**, e adempiano le relative prescrizioni, possono effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni di beni senza applicazione di Iva nei limiti dell'ammontare complessivo delle cessioni all'esportazione compiute nel periodo di riferimento. Di tale facolta' possono avvalersi anche gli operatori che compiono le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quelli che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali a norma dell'ultimo comma degli artt. 8 bis e 9 del citato decreto n. 633, nonche' quelli che pongono in essere le operazioni contemplate all'art. 72 dello stesso decreto. Peraltro, mentre per queste ultime operazioni e' pacifico che i relativi importi concorrono a formare il plafond di quello tra gli artt. 8, 8 bis e 9 nel cui ambito sono inquadrabili, per quelle previste dagli artt. 8 bis e 9 questo Ministero, come risulta dal modello del prospetto semestrale che i soggetti fruenti della facolta' sopra cennata devono inviare all'ufficio Iva, ha ritenuto che esse diano luogo alla costituzione di plafonds separati tra loro e da quello dell'art. 8, distintamente utilizzabili secondo i particolari criteri stabiliti dall'ultimo comma dei medesimi artt. 8 bis e 9.
In proposito, fermo restando in linea di massima il cennato criterio interpretativo, si riconosce che nei casi in cui dall'esercizio di un'unica attivita' derivino operazioni non imponibili qualificabili diversamente ai fini della non assoggettabilita' a tributo a norma degli artt. 8 e 8 bis (es. impresa che produce aeromobili e che li cede all'esportazione ai sensi dell'art. 8 nonche' alle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 8 bis) gli importi di tali operazioni concorrono a formare un unico plafond spendibile nello svolgimento dell'attivita' dell'impresa interessata con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 8.
Va precisato che nella fattispecie in esame, trattandosi di attivita' interamente agevolata, possono essere acquistate senza pagamento dell'imposta anche le spese generali.
Naturalmente, nell'ipotesi in cui l'impresa, oltre alle predette attivita' agevolate di cui agli artt. 8 e 8 bis, svolga anche un'attivita' imponibile, resta inteso che la quota parte del plafond spendibile per le spese generali aventi carattere di promiscuita' deve essere determinata con i criteri di cui alle circolari nn. 12 e 59 rispettivamente del 9 aprile 1981 e del 9 giugno 1983, fermo restando, ovviamente, che in presenza di spese generali afferenti esclusivamente operazioni imponibili non puo' trovare applicazione la disposizione agevolativa.
H) Esportazioni congiunte Il piu' volte citato art. 8 dispone che costituiscono cessioni all'esportazione anche quelle, pur sempre eseguite mediante trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale, che hanno per oggetto beni sottoposti, per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Ai fini dell'attuazione di tale norma si chiarisce che la cessione all'esportazione si deve ritenere fatta anche quando i beni risultanti dalle operazioni sopra cennate sono trasportati o spediti all'estero o comunque fuori del territorio doganale a cura o a nome dell'impresa assuntrice dei relativi obblighi purche' esibita alla dogana competente sia la fattura recante l'addebito al cliente estero del prezzo dei beni (materie prime, semilavorate o prodotti finiti) assoggettati alle lavorazioni, trasformazioni ecc. di cui si tratta, sia la fattura recante l'addebito del corrispettivo di tali operazioni e su entrambi tali fatture la dogana apponga la propria vidimazione attestante l'uscita dal territorio dello Stato.
L'art. 7 ter del piu' volte menzionato decreto n. 746, introdotto in sede di conversione, stabilisce che gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al

sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'Iva.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che nella fattispecie trattasi di norma interpretativa, come si evince dalla sua stessa formulazione (gli aiuti .... devono intendersi interventi ....).